COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA

Provincia di Milano

Via Roma, 5 – 20056 Trezzo sull'Adda (Milano)

ORDINANZA

Registro Ordinanze
N° 7 del 25/01/2008

Prot. 1803

Oggetto: CENTRO URBANO: DISCIPLINA DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO SU SUOLO PUBBLICO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la deliberazione consiliare n. 50 del 19.11.2007 con la quale veniva istituito il servizio pubblico di sosta a pagamento nelle vie e parcheggi pubblici del centro cittadino;

Vista la delibera della GC n. 202 del 19.12.2007 avente per oggetto "gestione in concessione dei parcheggi comunali –affidamento ad ATOS srl- approvazione schema di contratto di servizio;

Vista la delibera della GC n. 203 del 19.12.2007 avente per oggetto "gestione in concessione dei parcheggi comunali –approvazione tariffe;

Vista la delibera della GC n. 18 del 23.01.2008 che integra e precisa quando disposto dalla delibera GC n. 150/2007

Visto l'art 7 comma 1 lettera "f" del Decreto Legislativo 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) che consente, previa Deliberazione della Giunta, la facoltà di individuare aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli sia subordinata al pagamento di una somma, anche senza custodia dei veicoli, fissando le relative condizioni e tariffe;

Ritenuto pertanto necessario, in conformità alle indicazioni riportate nei citati atti deliberativi, procedere alla individuazione delle aree a parcheggio con sosta a pagamento;

ORDINA

LA SEGUENTE DISCIPLINA DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO SU SUOLO PUBBLICO:
a decorrere dal 28 GENNAIO 2008

Art 1. Struttura Tariffaria e Fascia Oraria e periodo di riferimento

Le tariffe dei parcheggi sono regolate dal vigente contratto di servizio Comune di Trezzo sull'Adda-Atos srl per la gestione della sosta a pagamento

La fascia oraria è dalle ore 09.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 19.30 da lunedì a sabato, con esclusione delle festività infrasettimanali e della festività del patrono locale

Art 2. Distribuzione territoriale dei parcheggi a pagamento per fascia Tariffaria e Zona

1) Zona 1 Centro Storico (indicata convenzionalmente con il colore arancione) :

Tariffa 0,50 €/ora, con la prima mezz'ora a € 0,20 e durata massima della sosta pari a 2 ore negli stalli di sosta esistenti nelle seguenti vie: P.le Gorizia – via Trento/Trieste – via Fiume – via Dante – P.zza San Bartolomeo – via Jacopo da Trezzo – P.zza Figini – P.zza Libertà – via Valverde – P.zza S. Stefano – via De Magri – via Antonio da Trezzo – via Roma – P.zza G. Bassi – via S. Caterina – via Santa Marta:

2) Zona 2 Centro Civico (indicata convenzionalmente con il colore blu):

Tariffa 0,30 €/ora, con importo minimo di € 0,10 e durata illimitata negli stalli di sosta esistenti nelle seguenti vie: via Mazza – P.zza Crivelli (limitatamente alle aree pavimentate) – via Donizetti – via Gramsci dal civico n. 2 al civico n. 8 :

Art 3. Esenzioni, Permessi e Disciplina integrativa

3.1 Parcheggio non subordinato al rilascio di permesso

È consentita la sosta gratuita nei parcheggi a pagamento di: veicoli delle forze armate, delle forze di polizia (polizia di stato, carabinieri ecc.), veicoli di pronto intervento e di soccorso purchè riconoscibili come tali e in servizio di emergenza (vigili del fuoco, protezione civile, croce rossa ecc),veicoli al servizio di persone con limitata capacità motoria in possesso del contrassegno di cui al DPR n. 503/1996 (art.12) e DPR 495/92 (art. 381) soltanto se al servizio del titolare della concessione, veicoli adibiti a servizio di pubblico interesse appartenenti alle diverse amministrazioni pubbliche (Regione, Provincia, Asl, ecc.), veicoli in servizio di enti erogatori di pubblici servizi operanti in ambito comunale (Atos, Cap, AeB, Enel ecc.), veicoli di medici in servizio, veicoli adibiti al trasporto disabili.

I veicoli di cui sopra potranno avere il diritto alla sosta esclusivamente se contraddistinti con scritte identificative riportate sul mezzo

3.2 Parcheggio subordinato al rilascio di permesso oneroso

E' consentito ai residenti, che non dispongono di autorimesse o luoghi interni per il ricovero dei veicoli di acquistare a € 50,00 un permesso annuale (oltre € 10,00 ogni 3 anni per diritti di segreteria) che autorizza la sosta solo nelle vie prossime alla propria abitazione e qui di seguito indicate:

sottozona 1A:

residenti in Piazzale Gorizia, viale Trento/Trieste, via Fiume, via Dante, via S. Marta, piazza S. Bartolomeo; sosta con pass consentita negli stalli della sottozona ad esclusione del parcheggio di piazzale Gorizia;

sottozona 1B:

residenti in via Jacopo da Trezzo, piazza Figini, piazza Libertà, via De Magri, via Antonio da Trezzo, via S. Caterina, via Roma, via Appiani; sosta con pass consentita negli stalli della sottozona ad esclusione del parcheggio retrostante il Municipio;

sottozona 1C:

residenti in via Valverde, piazza Santo Stefano, via Ermigli, vicolo Bue, via Visconti, via Risorgimento; sosta con pass consentita negli stalli della sottozona;

zona 2:

residenti in piazza Crivelli, via Donizetti, via Mazza, via Biffi, via Giovane Italia, via Torre e via Gramsci (solo numeri pari); sosta con pass consentita negli stalli della sottozona.

3.3 Pagamento; modalità di esecuzione

Il pagamento avviene mediante inserimento di monete nei parcometri installati nelle aree interessate alla sosta a pagamento, che emettono un biglietto da posizionare sul cruscotto del veicolo in modo da essere chiaramente visibile all'esterno. Gli accertatori della sosta, in caso di biglietto scaduto o assente, procederanno a elevare una sanzione amministrativa.

Gli organi di polizia stradale, ai sensi dell'art. 12 del codice della strada, nonché gli ausiliari della sosta, sono incaricati di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è resa immediatamente esecutiva.
Le norme in essa contenute saranno rese note, almeno quarantotto ore prima dell'entrata in vigore del presente atto, mediante l'apposizione della prescritta segnaletica a cura della Società ATOS srl che dovrà altresì avere cura di mantenere in perfetta efficienza la stessa, durante tutto il periodo di validità del presente provvedimento.
A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia.
In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.
A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Comandante della Polizia Locale Dott. Zucchinali Massimo.
Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

IL RESPONSABILE
Comandante Massimo Zucchinali